



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

DECRETO DI RINVIO DELL'UDIENZA DI VERIFICA SU ISTANZA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

RG n. 4/2021 A.S. società AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA OVVERO IN FORMA ABBREVIATA AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.,

Il Giudice delegato, dott. Francesco Pipicelli,

letta l'istanza presentata con deposito telematico in data 14.9.2022 dal Collegio dei Commissari Straordinari Prof. FRANCESCO PERRINI, Dr. LUCA MINETTO e Dott.ssa LAURA BRIGANTI e denominata "*ISTANZA DI DIFFERIMENTO DELL'UDIENZA DI VERIFICA E DELLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO*", che espone quanto segue:

"...con tale sentenza è stata fissata l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato in data 8 giugno 2022 ore 9.30 ss.;

5. il Tribunale di Milano ha, altresì, assegnato ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso di Ambiente 2.0 il termine perentorio di 30 giorni prima della data dell'adunanza (i.e. il 9 maggio 2022), per la presentazione, con le modalità indicate nella sentenza, delle domande di insinuazione al passivo;

6. i Commissari Straordinari hanno richiesto, ferma la data di presentazione delle istanze tempestive scaduta il 9 maggio u.s., un frazionamento delle domande da esaminare, fissando complessivamente in due udienze, l'una da tenersi nell'udienza già fissata dell'8 giugno 2022 e una successiva, con contestuale rinvio del termine per la predisposizione e il deposito del progetto di stato passivo di Ambiente 2.0;

7. l'Ill.mo Giudice Delegato, ferma l'istanza dell'8 giugno 2022, ha indicato come successiva seconda udienza la data del 5 ottobre 2022;

8. In data 8 giugno 2022 si è tenuta la prima udienza e sono state esaminate le relative posizioni;

9. sono emerse necessità di approfondimenti sulle posizioni oggetto dell'udienza del 5 ottobre 2022 che inducono a richiedere un rinvio di almeno 120 giorni della suddetta udienza; in particolare, è

necessario appurare aspetti documentali e tecnici al fine di dare adeguata valutazione alle richieste creditorie, limitando le possibili opposizioni;

Tutto ciò premesso, i Commissari Straordinari,

PROPONGONO ISTANZA

a codesto Ill.mo Giudice Delegato affinché, per le ragioni sopra esposte, voglia rinviare l'udienza del 5 ottobre 2022 di almeno 120 giorni, con contestuale rinvio del relativo termine per la predisposizione e il deposito del progetto di stato passivo di Ambiente 2.0 così frazionato.”;

ritenuta la predetta istanza di rinvio meritevole di pieno accoglimento;

RINVIA

la trattazione delle domande tempestive residue alla nuova data che sarà comunicata a mezzo PEC a tutti i creditori e rivendicanti dai Commissari Straordinari:

8 febbraio 2023 ore 9.30 e seguenti;

Dispone

che rispetto a tale nuova data di udienza si computino a ritroso i termini ex art. 95 comma 2 legge fallimentare per il deposito del progetto di stato passivo da parte dei Commissari Straordinari (almeno 15 giorni prima) e per il deposito di osservazioni scritte e documenti integrativi da parte di creditori e rivendicanti (almeno 5 giorni prima);

dispone

la trattazione dell'udienza fissata per le domande tempestive esclusivamente da remoto e senza comparizione fisica personale delle parti, dei Commissari Straordinari, dei creditori, dei rivendicanti come segue,

visto l'art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che dispone: *“L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.”;*

visto l'art. 95 co. 3 L.F. che prevede *“(…) il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi”;*

-richiamate le vigenti Circolari di Sezione in materia di modalità di celebrazione d'udienza per contenimento del rischio da contagio da covid-19;

visto da ultima, la nota del Presidente del Tribunale protocollo n. 15513 del 15.10.2020 diffusa ai magistrati;

RILEVATO che, come ricostruito dalla miglior dottrina il diritto intertemporale è il seguente:

Il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 stabilisce all'art. 16 comma 1 la proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020, come segue: *“ART. 16 (disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.”*

La vigenza delle norme processuali stabilite per il periodo pandemico viene così posticipata al 31 dicembre 2022.

Come nei d.l. nn. 44/2021 e 105/2021, il legislatore individua un termine fisso, scegliendo di non ancorare la proroga al termine dello stato di emergenza (attualmente in scadenza al 31 marzo 2022). Inoltre, come nel precedente d.l. di proroga (n. 105/2021), non viene direttamente novellato l'art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020 (contenente il termine ultimo per l'applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all'art. 221 d.l. n. 34/2020), ma è lo stesso decreto a indicare il termine di protrazione delle previsioni emergenziali.

Risulta pertanto prorogata al 31 dicembre 2022 la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall'art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);

rilevato pertanto che è consentita la facoltà per il giudice nei limiti previsti dalla legge di disporre udienza a trattazione scritta o con modalità telematica a distanza mediante l'applicativo Microsoft Teams;

rilevato dunque che permane l'esigenza di evitare e contenere gli assembramenti in ragione dell'emergenza sanitaria tuttora in atto e di assicurare il distanziamento sociale, dato l'attuale andamento epidemiologico, scegliendo l'opzione tra l'udienza “da remoto” mediante Microsoft Teams - come nel caso di specie - ovvero in via cartolare scritta, non potendosi tenere udienza in modalità tradizionale, specie in considerazione dell'elevato numero di domande trattato ad ogni udienza che rischia di determinare assembramento di parti e creditori;

rilevato che le Linee Guida del Presidente del Tribunale dott. ROBERTO BICHI del 9.11.2020, provvedimento n. 127/2020, richiamano le linee guida già adottate da codesta II Sezione Civile per le procedure concorsuali nel periodo di c.d. emergenza “fase 1” e “fase 2”;

**PQM
dispone**

che tutte l’udienza di verifica crediti calendarizzata come sopra avvenga esclusivamente con modalità da remoto, mediante collegamento al seguente *link* assegnato al dott. FRANCESCO PIPICELLI:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

Si informano i creditori che alla stanza virtuale del Giudice si potrà accedere anche via web, senza la necessità di scaricare il programma Microsoft Teams e che saranno ammessi ad accedere alla ridetta sala virtuale esclusivamente i creditori le cui domande, di volta in volta, saranno esaminate, secondo le indicazioni di dettaglio che il Commissario Straordinario fornirà ai creditori trasmettendo il presente provvedimento.

Si informano, altresì, i creditori che, senza ulteriori avvisi, potranno accedere alla sala virtuale cliccando sul link che precede nella data fissata per l’esame della propria domanda, come stabilita dal Commissario Straordinario.

Si ribadisce l’avvertimento ai creditori che nella sala virtuale dovranno accedere – per evidenti ragioni di stabilità della rete – con microfono e telecamera spenti; i creditori verranno ammessi a parlare e, quindi, invitati sin da ora ad accendere telecamera e microfono, solo nel momento in cui la propria domanda di insinuazione al passivo sarà esaminata; ove alcuni creditori intendano interloquire sulla domanda da altri proposta dovranno indicare nella chat della sala virtuale la parola “intervento” seguita dal proprio nome e cognome.

Si prega di collegarsi e di attendere almeno 5 minuti prima dell’ora, il che vuol dire fare le prove di collegamento 10 minuti prima, man mano che saranno presenti il creditori saranno fatti “entrare” ed in quel momento se ne prenderà nota per la presenza sul verbale.

PRECISA

altresì, che il link del programma software Microsoft TEAMS con video-collegamento diretto alla “stanza virtuale” del G.D. dott. FRANCESCO PIPICELLI è quello riportato alla pagina che precede.

Si prega cortesemente, ove possibile e in ottica collaborativa, per evitare problematiche tecniche di funzionamento e per favorire il principio del contraddittorio, chi intenda partecipare “virtualmente” dei creditori e/o rivendicanti e dei difensori e domiciliatari, soprattutto nei casi di osservazioni e contestazioni al progetto di stato passivo – senza che l’omessa comunicazione in tal senso possa far decadere o venir meno il diritto alla partecipazione “virtuale” e sempre fermo che la partecipazione “virtuale” è consentita ad ogni creditore e rivendicante – a preannunciare ove possibile la propria comparizione telematica presso la “stanza virtuale” del G.D. a mezzo e-mail da inviarsi al Commissario Straordinario alla PEC che sarà da lui comunicata della procedura, scrivendo entro i cinque giorni precedenti la trattazione della propria domanda come da udienza in calendario, indicando anche un proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria ed elettronica e/o un recapito telefonico al quale si è prontamente reperibili, per il caso di malfunzionamento del sistema o di problemi di connessione, precisando altresì quale sia il numero di cronologico assegnato in base al progetto di stato passivo.

INVITA PERTANTO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO A PROVVEDERE ALLA SOLLECITA ED IMMEDIATA COMUNICAZIONE A TUTTI I CREDITORI/RIVENDICANTI ED AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ IN AS A MEZZO PEC DEL PRESENTE DECRETO E CON OGNI MEZZO IDONEO DI AVVISO CONTENENTE QUANTO SOPRA DISPOSTO;

DISPONE

Che il presente decreto sia pubblicato ex art. 94 del d.lgs. n. 270 del 1999 sul sito Internet del Tribunale di Milano nella sezione dedicata alle procedure concorsuali, sul sito internet della società in AS, e che sia comunicato a cura del cancelliere al MISE entro tre giorni.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente ai Commissari Straordinari.

Milano, 15 settembre 2022

Il G.D.

Dott. Francesco Pipicelli